

ATTO DI CONVENZIONE

tra il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e il DocBi – Centro Studi Biellesi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e valorizzazione del patrimonio culturale Biellese.

stipulata in modalità elettronica ex art. 15 comma 2bis della Legge n. 241/1990

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di MAGGIO, presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, del MiBACT per il Piemonte, piazza San Giovanni 2, Torino

tra

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito "MiBACT"), rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara, avente sede legale in corso Felice Cavallotti 27, 28100 NOVARA (C.F. 94077800038), (di seguito denominata "Soprintendenza") nella persona del Dirigente arch. Manuela Salvitti, nata a Colleferro (Roma) il 09.12.1956, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede di piazza San Giovanni 2, Torino;

e

Il DocBI-Centro Studi Biellesi, associazione legalmente riconosciuta (C.F.001243110027), (di seguito denominata "DocBi") rappresentata dall'arch. Giovanni Vachino, nato a Trivero (BI) il 28.06.1947 il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Ente, in qualità di Presidente Pro tempore.

Premesso che

- che l'art. 13 del D.P.C.M. 171 del 29 agosto 2014 conferisce alla Direzione Generale Educazione e Ricerca il compito e le funzioni di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero, in particolare al comma 2 lettera f "autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero";
- le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno competenza territoriale e olistica per la tutela e, con il coinvolgimento delle Amministrazioni locali e soggetti che operano in ambito culturale, per la valorizzazione dei beni culturali nell'ambito di pertinenza;
- come riportato dal D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art. 3, comma 1 "La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione" e che secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale (...);
- l'art. 111, comma 1, del citato D. Lgs. n. 42/2004 recita nella prima parte "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di



risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6."

- l'art. 118, comma 1 del citato D. Lgs. n. 42/2004 recita quanto segue "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale", poiché "la moderna concezione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e nella fattispecie anche di quello archeologico non può prescindere dal contributo e dall'efficace coordinamento tra i diversi enti che operano sul territorio";
- che Il DocBi-Centro Studi Biellesi studia, tutela e valorizza, nelle forme previste dal proprio statuto, i beni culturali e il patrimonio industriale esistente nella provincia di Biella con l'intento di rafforzare l'identità culturale del territorio.
- che la ex Soprintendenza per I Beni Ambientali e Architettonici, la ex Soprintendenza Archeologia del Piemonte, la ex Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggio, le cui competenze sono state assunte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in esito al processo di riorganizzazione del MiBACT disposto con D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016, ha fattivamente collaborato alla stesura del progetto "Muovere - Museo Virtuale delle Opere Restaurate", che prevede la schedatura, lo studio, la pubblicazione, e la successiva messa in valore, anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi di visita dei beni culturali presenti nel territorio della provincia di Biella.
- che l'interazione culturale e operativa a livello locale tra il MiBACT e il DocBi potrà comportare importanti e reciproci vantaggi nella formazione, nello sviluppo della ricerca scientifica e della valorizzazione dei luoghi della cultura, dei siti e dei contesti sui quali si svolgerà tale attività;

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e vista l'autorizzazione della Direzione Generale Educazione e Ricerca trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con prot. N° 1013 del 12/04/2017;

fra le Parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le parti, sulla base delle reciproche competenze ed esperienze, si propongono di collaborare alla realizzazione di progetti di studio, conoscenza e didattica, nonché alla diffusione e alla promozione, finalizzati alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale biellese, secondo le modalità illustrate all'art. 2.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione è finalizzata a:

1. sviluppare, anche in collaborazione con le Università operanti sul territorio, attività formative e di ricerca nell'ambito dei beni culturali, ove occorra, studi specifici ai fini della divulgazione dei risultati;



2. collaborare alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio culturale presente sul territorio biellese;
3. promuovere progetti ed iniziative di elevato contenuto scientifico da realizzarsi attraverso conferenze, convegni specialisti e pubblicazioni scientifiche;
4. collaborare alla ricerca di finanziamenti per le iniziative programmate, anche attraverso la partecipazione ai bandi nazionali e della Comunità Europea;
5. progettare e realizzare programmi educativi culturali e attività laboratoriali in collaborazione con le scuole del territorio;
6. ideare e realizzare piani di promozione e comunicazione delle conoscenze storiche e territoriali locali, anche mediante l'organizzazione di mostre o altri eventi;
7. predisporre e organizzare ricerche o campagne d'indagine sul territorio Biellese con la direzione scientifica della Soprintendenza e il supporto logistico del DocBi;

La prima iniziativa attuata dalle Parti consisterà nello sviluppo del progetto *Muovere* già in atto, come passo iniziale atto a coinvolgere la popolazione locale nei processi di conoscenza del patrimonio culturale oggetto di restauro anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi di visita e di favorire la valorizzazione delle evidenze archeologiche architettoniche e artistiche biellesi.

Art. 3 – Comitato di coordinamento

Per il perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 le Parti definiscono e concordano programmi annuali e/o pluriennali di attività.

Al fine di favorire la predisposizione di tali programmi è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro o comitato scientifico composto come di seguito dettagliato: per il MiBACT il Soprintendente territorialmente competente o un suo delegato, i funzionari territorialmente competenti in organico al MiBACT; per il DocBi il presidente o un suo rappresentante, ad integrare la composizione del Comitato potranno essere chiamati altri soggetti riconosciuti accreditati nei settori oggetto di specifiche attività .

La presidenza di tale Comitato è in capo al Soprintendente territorialmente competente.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Una volta verificata la fattibilità dei singoli progetti, si impegnano a dare la propria disponibilità per le attività sopra elencate le seguenti Amministrazioni:

a) il MiBACT per:

- definire, in accordo e in collaborazione con il DocBi, indagini e campagne di studio, nonché eventuali programmi di valorizzazione e conservazione dei beni culturali sul territorio biellese
- contribuire negli ambiti di propria competenza alla realizzazione dei progetti di ricerca programmati;
- coordinare gli specialisti che parteciperanno alle attività di ricerca e restauro;
- collaborare con il DocBi alla stesura di progetti per la presentazione di richieste di finanziamento presso enti nazionali ed europei;

b) il DocBi per:

- mettere a disposizione strumentazioni e supporto logistico per lo svolgimento delle indagini programmate;
- contribuire con personale qualificato alla realizzazione dei progetti di ricerca programmati;
- contribuire alla spesa di vitto e alloggio agli studenti ed al personale impegnati nei programmi di ricerca;

- collaborare con il MiBACT alla stesura di progetti per la presentazione di richieste di finanziamento presso enti nazionali ed europei.

Art. 5 – Accordi attuativi

La collaborazione tra il MiBACT e il DocBI, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite stipula di appositi accordi attuativi specifici con la Soprintendenza, nel rispetto dell'accordo quadro indicato in premessa.

Gli accordi attuativi disciplineranno le norme secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti attraverso l'individuazione preliminare dei responsabili dei campi di ricerca, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

Art. 6 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 6, che individueranno le strutture organizzative alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione, per quanto concerne la collaborazione in generale da instaurarsi tra le Parti ed è da intendersi tacitamente rinnovata per il triennio successivo in assenza di espressa rinuncia di una delle due Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente disposto negli stessi.


Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del MiBACT e del DocBi (o loro incaricati) coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte e secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.



Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.

In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.

Art. 12 – Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 7 fogli e viene redatto in n. esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, lì..... 1 2 MAG. 2017 ;

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Il Soprintendente
(arch. Manuela Salvitti)



Per il DocBI
Il Presidente
(arch. Giovanni Vachino)

